

6 di Giustizia, ben inteso, che non si potrà mai transigere sopra la penale, quale sarà sempre dovuta integralmente.

7 Sarà proibito mandare al profolo in qualunque stagione di notte tempo qualunque qualcosa di Bestiame e anche ne' proprii Beni sotto pena di Lire sei di Milano per ogni Bestia, oltre la refazione del danno, cono dichiarazione che se le Bestie si saranno ritrovate a pascolare nelle tagliate, nei seminati, Brati, e Vigne, sarà la pena di Lire dodici scudi per ogni Bestia oltre il danno come sopra.

10. Sarà proibito indistintamente a chiunque introdure Bestie di qualunque sorta nei fondi signati a pascolare dal principio di Marzo fino a tutto l'anno ^{per ogni Bestia} sotto pena di Lire tre di Milano, oltre l'indennizzazione verso le danneggiati.

11. Sarà proibito pure a chiunque pascolare qualsivoglia sorta di Bestiame negli altri Beni Seminati, non meno che nei prati altri, e ritrovandosi Bestiame a pascolare nei seminati, e Brati si pagherà per ogni Bestia ritrovata in danno Lire tre, oltre la refazione del danno, ben inteso, che resta licto il profolo nei Brati aperti dal Mese di gennaio: fino a Marzo; e tale proibizione preveduta avrà luogo anche in dotti tempi, allorché la terra dei Brati per la lunga pioggia fosse molle, e potesse profun-

- darsi
12. Nissono nostra introdurre le Bestie a pascolare nelle Stobbie si qualciviglia generice fonda il Consenso del Padrone del Fondo sotto pena di Lire una, per ogni Bestia oltre la riferzione del danno, e 100 lire levarsi dai Padroni, e da chi ne l'opportuna licenza fare pascolare le dette Stobbie saranno tenuti a medesimi fare custodire le Bestie tenendole legate per mano.
13. Il Bestiame dovrà essere pascolato nei Luoghi soliti, e conduendosi al pascolo dovranno essere custoditi, sotto pena in caso di contravvenzione di soldi dieci per ogni Bestia, che si ritroverà non ben custodita.
14. Dovendo passare Bestia per mezzo delle Campagne dal principio di Febbraio fino a tutto Novembre affinché le medesime non recchino danno alli frutti si dovrà mettere la coda detta Mufalora sotto pena di soldi dieci per ogni Bestia, che si ritroverà senza la medesima, e ciò oltre i senali, a cui non sarebbe portuto fare Luogo, ed oltre l'indennizzazione verso li danneggiati.
15. La proibizione d'introdurre Bestiame nei Boschi si riconse taglio detti volgarmente Tagliate si dovrà osservare sotto le penne, e noi modi portati dalle Generali Costituzioni.
16. Se alcuno fosse con ardito di volere contro l'expressa proibizione del Padrone, o suoi Massari, o Colonie introdurre il Bestiame nelli alorui Boschi, e dopo

d'averlo introdotto ricevesse di quello fare uscire, in
quali casi la Banale farà ti Lire sei di Milano per
ogni Peccato oltre la refezione dei danni o

17. Chiunque taglierà piante, erbaggi, Stbbie, e simili ed
altri frutti in i pesci, figlia di Gelso ossia Monza farà considerato
come Ladro ti Campagna, e si procederà in di Lui odio
in conformità delle Leggi.

18. Noi Befici Comunali resterà vietato agli Affittuoli
di medesimi tagliare aluna sorta d'allievi prima
della Scadenza della Prezazione, sotto pena di Lire ne
cinque per cadun allievo, che venisse tagliato, e se
mai venisse tagliato qualche pianta farà la somma
di Lire dieci.

19. Chi dissero perciò levare la fortuna alle Bianche
altrui sotto pena di Lire due per ogni Bianca, oltre
la refezione dei danni, e chi in qualunque maniera
danneggiò gli alberi altrui incorrerà nella pena di
di una Lira di Milano per caduno di Essi, ed ove ver-
misse a leccare farà la somma di Lire due oltre la
refezione del danno.

20. Chi comprerà Befici, Legnami, fieno, e frutti da Berlone
nullatenenti, o sospette in genere di furti, ove venghi
a risultare, che quanto comporarono è stato re-
derubato, in tale caso li Cuompratori incorriranno
nella pena di Lire dodici per ogni entrutto.

21. Resta vietato il rauogliere, o far rauogliere, e affron-
tare con ferri, Cavagne, od altro modo qualsivoglia
sorta di fogliame degli altrui Beni, benché già

esistente per terra; Sotto pena di soli dieci per ogni
Carriaga ed altro simile Carico, e se di più in proporzione

22. Chiunque senza possessore Moroni, terra Bigatti o pa-
verni da seta dovrà alla richiesta dell' Amministratore
Principale e Municipale manifestare come farsi provvedi,
e intenda di provvedersi della foglia necessaria, e alio-
menti dovrà rendere iotti vermi, od in difatto se gli
faranno guadare via.

23. Sarà incumbenza, ed incarico di detto Amministratore
di fare seguire delle perquisizioni nelle case, per e-
l'effetto fud^{to}; non meno che per rumosere se in esse
si ritrovano Frutta, Legname, e simili ricubatoi, o depositi,
e rimane sotto amministratore sufficientemente
autorizzato per fare seguire dette perquisizioni.

24. Resta indissolubilmente proibita l'introduzione, e rite-
nzione delle Capre, e Bucore nel Territorio della Comune
di Pattiaco sotto la pena di soldi quindici reiterabile
ogni due giorni per cadauna; Cosicché nun Daporre,
e Recorrai potrà introdursi, nè trattenersi in detto ne
Territorio sotto la suddetta pena, oltre a quella di lire
trenta per caduna volta, e contravvenzione, e
daulsi li Dapori, e Recorai sono Borfone Forfieri,
e se questa farà loco procedere all' assiurazione
delle pecore, e capre, non meno che delle loro Borfone

25. Chiunque taglierà pecore, rebaggi, e Robbie, e sonde
a paragondola intera, o a buona frutta di Parigona
lavoro costituirà una Cattedra di Parigona, e si procederà

Regolamento delle Leggi

25. Chiunque lavorerà Terreni confinanti a quelli degli altri già Seminati e con frutti ascendenti dovrà tenere alle Besie che lavorano la Musalora sotto pena di soli venti per ogni Besia, e trovendosi far da mangiare alle dette Besie si dovrà porre il pastore in mezzo al terreno da lavorarsi, salvo che si preferisca assicurare le medesime albermenti, e ciò sotto la punitiva pena.
26. Nessuno potrà fare cadere la foglia delle Gelci o sia Moroni altrui, ma prima dei Gelci così detti del secondo tutto per farla mangiare dalle Besie in ciascuna degli animali. Piccoli sotto pena di lire tre di Milano per ogni pianta, che si farà cadere, oltre all'indennizzazione al Padrone.
27. Nessuno potrà occupare, e restringere il piede delle ferade Comunali, e Vicinali cosicché in qualunque modo venga occupato, oppure venghi impedito il solito libero transito, escludendo il transito sarà tenuto alla penale di lire dieci, oltre del che si dovrà la novita ridurre in perfetta a totali due scudi.
28. Nessuno Scarpellino, o Lavoratore di Sassi potrà scavare pietre, e le medesime lavorare nei fondi, tanto dei privati come del Comune senza il consenso, ed assenso dei Padroni quanto ai Fondi privati, e dell'Amministratore Primisale del Comune, quanto ai fondi Comunale, sotto pena della perdita dei sassi, che si varano e scavati, e travagliati, e di dieci venti per ogni escavazione, oltre la refezione dei danni +
30. I penali spetteranno alla Comune, e facendosi l'accusa